

## Prescrizioni magistrali contenenti ivermectina

Un'associata ad ASFI mi ha chiesto come comportarsi di fronte alla presentazione di una prescrizione magistrale a base di Ivermectina.

Stanno infatti comparando prescrizioni di formule magistrali a base di tale principio attivo finalizzate alla prevenzione o alla cura del Covid-19.

Premessa la mia riserva sulla congruità dell'uso di tale sostanza, mi limito ad inquadrare il problema secondo la normativa vigente e fatte le seguenti premesse:

- 1) L'Ivermectina è un principio attivo presente in un medicinale industriale autorizzato in Italia di nome **IVERSCAB** prodotto dalla ditta SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT. Al momento però Iverscab sembra non essere presente nel circuito commerciale.
- 2) Sulla banca dati di AIFA non è presente il foglietto illustrativo né il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
- 3) **Iverscab** è presente in varie confezioni di compresse, ciascuna contenente 3 mg del principio attivo.
- 4) La sostanza trova impiego come antiparassitario per uso veterinario ma anche umano.

La preparazione magistrale a base di Ivermectina è quindi eseguibile ma nel rispetto della legge "Di Bella". L'art. 5 del D.L. 23/1998 convertito nella legge 94/1998 (vedi il testo ed in particolare il comma 5 evidenziato) contiene le norme da seguire.

In buona sostanza la prescrizione è sempre non ripetibile e deve riportare i dati del paziente sotto forma di caratteri alfanumerici. Il dosaggio massimo per dose e nelle 24 ore previsto dalla Tab. 8 F.U. è di grammi 0,012 e nelle "note" alla tabella è previsto di non assumere cibo nelle due ore precedenti e seguenti l'assunzione. **Si pone quindi la necessità che il medico si assuma la responsabilità della prescrizione per dosaggi superiori a 12 mg per dose e pro die.** La circostanza che sia autorizzato un medicinale industriale con dosaggio di 3 mg non rileva a questo fine.

Chiaramente il farmacista non è tenuto a conoscere per quale obiettivo terapeutico il medico abbia prescritto l'ivermectina ma ne viene a conoscenza solo in presenza, nella ricetta, dei dati del paziente mediante caratteri alfanumerici. In questo caso la ricetta va inviata alla ASL mensilmente assieme alle altre soggette alla stessa disciplina.

Infatti, in base al comma 5 dell'art. 5 della "Di Bella" **medico e farmacisti sono esentati dai relativi adempimenti quando la prescrizione ha il medesimo obiettivo terapeutico del medicinale autorizzato.**

Dato il particolare momento è pertanto consigliabile la massima prudenza e rispetto delle norme in caso di richiesta di spedizione di ricette a base del principio attivo **ivermectina.**

Bologna, 11 giugno 2021

Prof. Maurizio Cini  
(Presidente ASFI)